

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1994

relativa alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il contributo della Comunità a favore del conto « Sicurezza nucleare »

(94/479/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (¹),

considerando che, data la situazione precaria in materia di sicurezza nucleare in numerosi paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione sovietica, è necessaria un'azione internazionale volta a migliorare il livello di sicurezza nucleare in tali paesi nel quadro di una strategia coordinata; che la Comunità assegna risorse sostanziali alla realizzazione di tale obiettivo nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica PHARE e TACIS; che inoltre, la Commissione ha presentato una proposta di decisione che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di efficacia e di sicurezza del parco nucleare di taluni paesi terzi;

considerando che, per integrare le azioni già avviate, presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo è stato istituito un fondo multilaterale, denominato conto « Sicurezza nucleare », per finanziare misure a breve termine volte a migliorare il livello di sicurezza nucleare nei paesi interessati; che il Consiglio europeo nella sessione di Lisbona e il Consiglio, nelle conclusioni del

7 dicembre 1992, hanno espresso il desiderio che la Comunità contribuisca a detto fondo;

considerando che la Commissione è tenuta ad assicurarsi che le operazioni effettuate a titolo del conto « Sicurezza nucleare » della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo siano coordinate con la strategia di sicurezza nucleare, adottata dall'Unione europea nei confronti dei paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione sovietica;

considerando la necessità di ricollocare la questione della sicurezza nucleare nella problematica delle scelte energetiche globali dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e dell'ex Unione sovietica, in modo da definire le strategie di aiuto più appropriate; rilevando in proposito le conclusioni del rapporto del giugno 1993, elaborato congiuntamente dalla Banca mondiale, dall'Agenzia internazionale per l'energia e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

considerando che il paese beneficiario deve rispettare i principali accordi internazionali di sicurezza, aderire alle convenzioni internazionali di Vienna e di Parigi sulla responsabilità civile dei gestori e mettere in atto a tale riguardo una disciplina adeguata in materia di assicurazione;

considerando che il paese beneficiario deve essere dotato di un organismo indipendente responsabile della sicurezza, prevedere la sostituzione delle centrali nucleari meno sicure, elaborare misure finalizzate al risparmio energetico, prevedere l'instaurazione graduale di un prezzo reale per l'energia e la messa a punto di un programma energetico globale;

(¹) Parere reso l'11 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994).

considerando pertanto che l'assistenza materiale, ritenuta indispensabile a breve termine, alle centrali più pericolose — in particolare i reattori del tipo RBMK e VVER-230 —, ma essenziali per la produzione di elettricità nel paese beneficiario, deve essere in ogni caso legata all'esistenza o alla messa a punto di un progetto mirante alla chiusura anticipata di queste centrali;

considerando che la Commissione elaborerà, nel quadro della procedura di bilancio, una relazione annuale destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni effettuate a titolo del conto « Sicurezza nucleare » della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, nonché sulla loro compatibilità con la strategia in materia di sicurezza nucleare dell'Unione europea;

considerando che il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo che prevede un contributo della Comunità al conto « Sicurezza nucleare »; che è opportuno approvare tale accordo;

considerando che l'accordo in questione contribuirà alla realizzazione degli obiettivi della Comunità; che il trattato, per l'adozione della presente decisione, non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il contributo della Comunità a favore del conto « Sicurezza nucleare ».

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Comunità è rappresentata dall'Assemblea dei contribuenti ed eventualmente in seno al Comitato operativo del conto « Sicurezza nucleare » dalla Commissione, che nomina i suoi rappresentanti.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS